

(N. 1723-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della
Repubblica nella seduta del 24 febbraio 1982 (V. Stampato n. 1723)*

*modificato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei
deputati nella seduta del 6 aprile 1982 (V. Stampato n. 3213)*

**d'iniziativa dei senatori ARIOSTO, FALLUCCHI, FINESTRA, CENGAR-
LE, SIGNORI, TOLOMELLI, FONTANARI e VENTURI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 aprile 1982*

**Nuova istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso
militare e sugli approvvigionamenti**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 865, istitutiva della Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti

Art. 1

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 865, istitutiva della Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, è prorogato al 5 novembre 1982.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nuova istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 865, per la Commissione sulla base di tale legge nuovamente istituita.

La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, due vice-presidenti e due segretari.

Art. 2.

Ai fini dell'attività della Commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla Commissione,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di cui alla legge 18 dicembre 1980, n. 865, e sono acquisiti la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolti.

Art. 3.

La Commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il 20 dicembre 1982.

Le spese per il funzionamento della Commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.

Identico.